



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione
e la promozione del mototurismo”

Ernesto Francesco Alecci

Proposta di Legge

“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo”

Relazione illustrativa

Con la presente legge si intende regolamentare la promozione di una tipologia di turismo che si va diffondendo grazie alla specifica morfologia del territorio che consente, non solo lo sviluppo in senso imprenditoriale del settore, ma anche la fruibilità per la fascia interessata di tratti paesaggistici peculiari. Quello del mototurismo è un settore che, secondo un report del 2019 del Sole 24 Ore, produce per l'economia turistica italiana circa 2 miliardi di euro di fatturato, di cui 1,4 prodotti grazie agli stranieri, con 12 milioni di presenze l'anno e 1,5 milioni di italiani coinvolti. Dati più recenti dell'ACMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) per il 2025 confermano la crescita del settore, con la filiera delle due ruote che ha raggiunto 9,5 miliardi di euro di valore complessivo. Il mototurismo consente di unire al piacere di scoprire i territori in modalità slow, con i loro patrimoni artistici, storici e naturali e le produzioni tipiche locali, al piacere di viaggiare in libertà su un mezzo a due ruote. La Calabria presenta caratteristiche territoriali ideali per lo sviluppo del mototurismo: 800 km di costa con scenari panoramici unici; tre Parchi nazionali (Pollino, Sila, Aspromonte); un Parco regionale (Serre) sei Parchi marini e aree marine protette; 15 Borghi tra i più belli d'Italia. La Regione Calabria ha già avviato iniziative di promozione attraverso il portale istituzionale “Calabria Straordinaria” (calabriastroordinaria.it), che presenta itinerari tematici tra cui “Calabria on the road”, dedicato proprio alla scoperta del territorio su percorsi panoramici. La flessibilità automaticamente indotta da questo tipo di turismo esperienziale dà la possibilità di costituire autonomamente itinerari o di affidarsi a percorsi privati e/o regionali per la scoperta e l'interazione con il territorio, consentendo di riscoprire e dare linfa, anche dal punto di vista economico, ad aree in via di spopolamento, talvolta raggiungibili solo da strade secondarie, zone poco battute dai turisti. È necessario promuovere ed incoraggiare esperienze turistiche diversificate, volte alla scoperta dei

luoghi della Regione, conformandosi alle tradizioni culturali ed enogastronomiche, sviluppando percorsi volti alla scoperta delle peculiarità artistiche e territoriali.

Il mototurismo ha una valenza specifica come percorso necessario per sviluppare un'offerta turistica specifica sempre più ampia e articolata, che si sviluppi con il fine specifico di completare le "vie turistiche" più disparate che il territorio offre, per quanto concerne patrimonio artistico, architettonico, folkloristico, enogastronomico, paesaggistico e culturale della regione.

Questa legge interviene per regolamentare gli elementi necessari alla buona resa dell'esperienza turistica ed alla valorizzazione degli spazi territoriali, oltre che per promuovere lo sviluppo consapevole della formazione degli accompagnatori, procedendo a delineare le linee guida necessarie all'accreditamento di percorsi a sfondo regionale. La seguente intende, infine, stabilire gli strumenti basilari necessari di cui il territorio intende dotarsi.

La proposta di legge prevede all'art. 1 la finalità, che è quello di promuovere il turismo motociclistico. L'art. 2 riguarda le iniziative che la regione individua per sviluppare il mototurismo. Nell'art. 3 si trova il riferimento alla formazione di operatori qualificati. L'art. 4 istituisce l'elenco regionale degli accompagnatori mototuristici. L'art. 5 regola la prima fase di attuazione della legge e, infine, l'art. 6 reca la norma finanziaria.

Il testo riproduce quasi fedelmente quello della proposta di legge n. 178/XII, già approvata dalla competente commissione di merito nel corso della precedente legislatura, integrato solo da correzioni di aggiornamento, in particolare per quanto riguarda la relazione illustrativa.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri al bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene le finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene gli interventi a carico della regione attuati in parte con risorse già disponibili e in parte con risorse eventuali da individuare in sede di bilancio annuale	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto disciplina la formazione, prevedendo la stipula di accordi o protocolli d'intesa con enti senza alcun onere per la regione	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto prevede l'istituzione dell'elenco regionale degli accompagnatori mototuristici a cura del competente dipartimento	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto contiene disposizioni attuative	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto il contributo eventuale sarà determinato in sede di approvazione di bilancio	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La regione Calabria è da tempo dotata di un portale multimediale, con relativa App, denominato "Calabria Straordinaria", per il quale anche il "Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2024", approvato con Delibera di Giunta regionale n. 2 del 23/01/2024, ne ha previsto il potenziamento con la creazione di nuovi contenuti editoriali, per cui gli interventi previsti dall'art. 2, c. 1, lett. a) e b) sono attuati dal Dipartimento competente in materia di turismo con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente. Lo stesso vale per l'art. 4, che istituisce l'elenco regionale degli accompagnatori mototuristici.

Rispetto all'art. 3, invece, la stipula di accordi o protocolli d'intesa con enti esterni avviene senza alcun onere a carico della regione.

Poiché gli interventi di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) non sono di immediata applicazione, essendo demandata alla Giunta regionale la possibilità di prevedere la concessione di finanziamenti specifici per favorirne il compimento, con ciò rendendo evidente il carattere eventuale dell'attività, in relazione alle necessarie risorse disponibili, viene istituito un capitolo denominato "Risorse per interventi a favore del mototurismo", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria

L'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 per le spese pluriennali continuative prevede che le leggi regionali quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime solo in caso di spese obbligatorie, rinviando, per quelle

facoltative, alla legge di bilancio dei singoli esercizi. Pertanto, individuato il capitolo di bilancio su cui appostare le risorse per sostenere gli oneri degli interventi, viene precisato che l'autorizzazione alla spesa è consentita solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti sul bilancio regionale, con ciò rendendo evidente il carattere eventuale dell'attività, in relazione alle necessarie risorse disponibili, rinviando l'obbligo di copertura finanziaria a decorrere dal 2025 con l'adozione della legge di bilancio, quale momento in cui sono compiute le scelte allocative delle risorse. (cfr. Sent. Corte cost. n. 82/2023).

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Totale
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//

“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione
e la promozione del mototurismo”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria promuove il mototurismo quale offerta turistica specifica volta alla scoperta del territorio attraverso l'utilizzo di motocicli.

Art. 2

(Programmazione regionale)

1. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, la Regione Calabria individua iniziative volte allo sviluppo del mototurismo, in particolare:
 - a) alla promozione di una rete di itinerari per mototuristi volti alla conoscenza degli aspetti naturalistici, culturali, enogastronomici e artigianali del territorio, attraverso l'implementazione del portale multimediale dei siti inerenti al turismo della regione;
 - b) all'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento alle strutture ricettive, ivi compresi stabilimenti balneari e punti informativi, di specifici servizi diretti ai mototuristi e alla conoscenza dei suddetti percorsi;
 - c) alla realizzazione di itinerari di mototurismo collegati con altri itinerari nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli dedicati ai diversamente abili, che valorizzino in particolare il territorio regionale con conseguente aumento e tutela del numero di stalli per il parcheggio delle motociclette.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida necessarie al riconoscimento dei percorsi mototuristici.
3. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1, la Giunta regionale può prevedere la concessione di finanziamenti specifici.

Art. 3

(Formazione)

1. La Regione promuove la formazione di operatori che accompagnano singoli o gruppi in itinerari mototuristici avvalendosi, previa stipula di accordi o protocolli d'intesa, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dell'Automotoclub storico italiano (ASI), della Federazione Motociclistica Italiana e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.
2. I programmi dei corsi previsti dal comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, anche con riguardo agli eventuali crediti formativi già in possesso dei singoli partecipanti.

3. I costi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, ferma restando la possibilità, nei limiti delle risorse eventualmente disponibili, da parte della Regione, di concorrere alle spese con proprie risorse.

Art. 4

(Elenco regionale)

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista, presso il dipartimento competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori mototuristici.
2. L'elenco è costituito secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che sono in possesso delle attestazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.

Art. 5

(Disposizioni attuative)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 sono inserite nella programmazione turistica regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta:
 - a) la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - b) le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 4 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a favore del mototurismo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con risorse statali ed europee, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della stessa legge.

3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di turismo provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

F.to Ernesto Francesco Alecci